RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-188/88 *

I — Antefatti

La NMB Deutschland GmbH, società tedesca a responsabilità limitata, la NMB Italia Srl, società italiana a responsabilità limitata e la NMB (UK) Ltd, società di diritto inglese, distribuiscono nella Comunità cuscinetti a sfere di alta precisione forniti dalla NMB Singapore Ltd. Le ricorrenti, nonché la NMB Singapore Ltd, fanno parte del gruppo Minebea (Nippon Miniature Bearing), controllata al 100% della società madre giapponese. Le parti concordano sul fatto che tra la NMB Singapore Ltd in quanto esportatore e le ricorrenti in quanto importatori esiste un'associazione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176 (GU L 201, pag. 1) relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (in prosieguo: il « regolamento base »). Ed è pure certo che detti importatori sono « importatori che hanno concluso un accordo di associazione con l'esportatore » ai sensi del capitolo I, punto B), lett. b), terzo trattino, della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping (86/C 266/02, GU 1986 C 266, pag. 2).

Il regolamento CEE della Commissione 19 marzo 1984, n. 744 (GU L 79, pag. 8) istituiva dazi antidumping sui cuscinetti a sfere importati dalle ricorrenti. Successivamente il regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1984, n. 2089 (GU L 193, pag. 1), istituiva dazi antidumping definitivi all'aliquota del 33,89%.

Nel 1985 e nel 1986 le ricorrenti presentavano regolarmente, in conformità al regolamento (CEE) n. 2176/84, domanda di restituzione parziale dei dazi antidumping riscossi nei due anni.

Il 22 aprile 1988 la Commissione emanava tre decisioni relative alle domande di restituzione, vale a dire le decisioni 88/327/CEE, 88/328/CEE e 88/329/CEE, riguardanti le domande di restituzione di dazi antidumping istituiti su importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari di Singapore (GU L 148, pagg. 26, 28 e 31). Essa riteneva che le richiedenti avessero dimostrato che i dazi riscossi superavano il margine di dumping in misura variabile ed autorizzava la restituzione di 5 243 376 DM, 305 687 UKL e 2 361 774 000 LIT, cioè circa 4,5 milioni di ECU in totale. La Commissione tuttavia respingeva le domande supplementari volte alla restituzione di 3 254 925 DM, 202 163 UKL e 1 566 861 000 LIT, per un totale di circa 2,9 milioni di ECU.

II — Contesto giuridico

Ai sensi dell'art. 16, n. 1 del regolamento base « quando un importatore può provare

* Lingua processuale: l'inglese.

che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente (...), l'importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito ».

L'art. 2, n. 13, lett. a) del regolamento base definisce come « l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione » il margine di dumping da tenere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 16, n. 1. Il calcolo del valore normale (nella fattispecie, un valore normale costruito secondo le modalità di cui all'art. 2, n. 3, lett. d), sub 2 del citato regolamento) non viene contestato.

Il prezzo all'esportazione è stato determinato secondo i principi di cui all'art. 2, n. 8, lett. b) del regolamento base. Esso recita:

« Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando esiste un'associazione o un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore (...), il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base. In questi casi sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l'importazione e la rivendita, compresi tutti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto.

Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi:

i) trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie;

ii) dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese d'importazione per l'importazione o la vendita delle merci;

iii) un ragionevole margine per le spese generali ed i profitti e/o tutte le commissioni normalmente pagate o convenute ».

Il regolamento base è stato promulgato per attuare l'accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, 12 aprile 1979 (in prosieguo: il « codice antidumping del GATT »), pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 17 marzo 1980 (GU L 71, pag. 90). L'art. 2, nn. 5 e 6 del codice antidumping stabilisce in ordine alla determinazione del prezzo all'esportazione e del margine di dumping quanto segue:

« Se non esiste un prezzo all'esportazione, o se le autorità sono del parere che non ci si può basare sul prezzo all'esportazione a causa dell'esistenza di una associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base.

Per effettuare un confronto equo tra il prezzo di esportazione e il prezzo interno nel paese di esportazione (vale a dire, il valore normale) (...) i due prezzi dovranno essere paragonati allo stesso stadio commerciale (...) Si terrà in dovuto conto, secondo le particolarità, delle differenze relative alle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Nei casi previsti al paragrafo 5 di cui sopra, si dovrà inoltre tener conto delle spese, dazi e tassi compresi, intervenuti tra il momento dell'importazione e la successiva vendita, nonché degli utili ».

Quanto alla procedura di eventuale restituzione dei dazi antidumping, l'art. 8, n. 4, secondo comma del codice antidumping del GATT precisa parimenti che:

« Nei casi in cui non c'è constatazione di dumping, i diritti antidumping riscossi saranno restituiti al più presto. Inoltre, se si può constatare che il diritto così riscosso supera il margine reale di dumping, la parte di diritto che supera il margine sarà restituita il più rapidamente possibile ».

Il 22 ottobre 1986 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU C 266, pag. 2) una « nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping » (in prosieguo: la « nota del 1986 »). Questa nota contiene linee direttrici, stabilite previa consultazione degli Stati membri, riguardanti la restituzione di dazi antidumping, le quali « sono approvate allo scopo di informare le parti interessate e di disciplinare la procedura interna della Commissione ». Ai sensi del titolo II — « Aspetti di merito », n. 2, lett. c):

« Se il prezzo all'esportazione è costruito in conformità dell'art. 2, paragrafo 8, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, tutti i pagamenti di dazi antidumping per l'importazione del prodotto in questione nella Comunità saranno considerati come costi sostenuti tra il momento dell'importazione e quello della rivendita.

Pertanto qualsiasi rimborso, totale o parziale, di dazi antidumping corrisposti su prodotti importati da una impresa non indipendente rispetto all'esportatore interessato sarà concesso unicamente nei casi seguenti, lasciando invariati tutti gli altri fattori:

— quando i prodotti in questione sono stati rivenduti al primo acquirente indipendente nella Comunità con la condizione " dazio non corrisposto ", il rimborso sarà concesso all'impresa che ha corrisposto il dazio ove al prezzo di rivendita sia stato aggiunto l'importo totale del margine di dumping oppure una percentuale di quest'ultimo;

— quando i prodotti in questione sono stati rivenduti dal primo acquirente indipendente con la condizione " dazio corrisposto ", il rimborso sarà concesso ove ai prezzi di rivendita sia stato aggiunto un importo equivalente al margine di dumping e l'importo del dazio sarà stato pagato. In questo caso il richiedente non verrà informato del fatto che l'importo eventualmente rimborsato è stato corrisposto all'acquirente ».

III — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte l'11 luglio 1988.

Con ordinanza 18 gennaio 1989 la Corte ha ammesso la FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Association) ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

— annullare le decisioni 88/327, 88/328 e 88/329 nella parte in cui negano la restituzione alle ricorrenti;

— porre le spese a carico della Commissione.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare le ricorrenti alle spese sostenute dalla Commissione.

L'*interveniente FEBMA* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— porre le spese dell'interveniente a carico delle ricorrenti.

IV — Mezzi e argomenti delle parti

A sostegno del ricorso, le *ricorrenti* (in prosieguo: la « NMB ») deducono i seguenti mezzi:

1. Illegittimità del diniego delle restituzioni quando non sussista dumping.

2. Le tre motivazioni delle decisioni:

 i) interpretazione erronea delle disposizioni del regolamento base e violazione del principio di proporzionalità;

 ii) principio di non discriminazione;

 iii) erroneo ragionamento quanto al terzo motivo delle decisioni.

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

4. Divario tra il sistema della CEE e la prassi delle sue controparti commerciali.

5. Sviamento di potere.

6. Illecita politica commerciale determinata dal sistema applicato dalla Commissione.

1. *Illegittimità del diniego delle restituzioni se non sussista dumping*

La *NMB* sostiene che la Commissione ha trasgredito l'obbligo di concedere la restituzione dei dazi antidumping qualora non vi sia dumping, obbligo imposto dal diritto comunitario e dal diritto internazionale. Infatti i dazi antidumping non hanno lo scopo di punire gli esportatori o gli importatori, ma di eliminare la distorsione commerciale causata dal dumping. Se il margine di dumping è stato annullato, i dazi antidumping sono inutili e vanno restituiti. Sul piano economico, il sistema della Commissione finisce per considerare il pagamento di un dazio antidumping un parametro che, nei computi del dumping, incide artificialmente nel senso dell'accertamento di un dumping.

La NMB sottolinea a questo proposito che nell'ambito del margine di dumping basato su un prezzo all'esportazione « costruito » ai sensi dell'art. 2, n. 8, del regolamento base, il trattamento concesso all'importatore che abbia concluso un accordo di associazione con l'esportatore si differenzia in modo considerevole dal trattamento concesso all'importatore indipendente. Se per compensare l'imposizione di dazi antidumping l'esportatore aumenta il prezzo, l'importatore indipendente può presentare una domanda di restituzione dei dazi antidumping che verta sull'intero ammontare dei dazi versati, a condizione che il dumping sia stato soppresso. Invece i dazi antidumping pagati dagli importatori associati all'esportatore sono considerati spese da essi sostenute a causa della loro attività commerciale all'interno della Comunità. Aumentando i prezzi per un importo pari al margine di dumping accertato, l'importatore associato non può sopprimere il dumping. Secondo la NMB, egli deve procedere ad un duplice aumento del prezzo, dovendo aggiungervi sia l'importo del margine sia l'importo del dazio antidumping. La NMB osserva che, a causa e del lasso di tempo intercorrente tra la riscossione e la restituzione del dazio e della sua numerosa clientela, le è del tutto impossibile far ricadere l'importo finale sul compratore, come prescritto dalla nota del 1986 della Commissione.

2. *Le tre motivazioni delle decisioni*

A parere della NMB, la motivazione delle decisioni controverse è viziata sotto un triplice profilo.

i) Sull'interpretazione erronea delle disposizioni del regolamento base e sulla violazione del principio di proporzionalità

La NMB ritiene in primo luogo che la Commissione interpreti ed applichi il regolamento base in modo erroneo, escludendo qualsiasi interpretazione diversa da quella da essa sostenuta, sia nella nota del 1986 sia nelle decisioni controverse. Secondo la NMB, si potrebbe intendere il dettato dell'art. 2, n. 8, lett. b), nel senso che esso contenga implicitamente l'espressione « se del caso », in modo da corrispondere maggiormente alla logica, all'equità e alla lealtà in accordo con l'insieme del regolamento e che consenta di evitare le conseguenze aberranti e troppo rigorose dell'interpretazione scelta dalla Commissione. Su questo punto, la NMB rinvia alle conclusioni dell'avvocato

generale Warner ed alle sentenze 20 febbraio 1975 (Reich/Hauptzollamt Landau, causa 64/74, Racc. pag. 261) e 5 febbraio 1976 (Süddeutsche Zucker/Hauptzollamt Mannheim, causa 94/75, Racc. pag. 153), nonché alla sentenza 1° febbraio 1978 (Lührs/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, causa 78/77, Racc. pag. 169). La NMB ritiene che il sistema applicato dalla Commissione contrasti col principio di proporzionalità in quanto impone all'importatore non indipendente dall'esportatore un onere superiore al necessario al fine di modificare gli effetti del dumping.

In via subordinata e richiamandosi agli artt. 184 e 173 del Trattato CEE, la NMB sostiene che, qualora la Corte ritenesse che l'art. 2, n. 8, lett. b), sub ii), del regolamento base sia chiaro e non consenta una diversa interpretazione, detta parte del citato regolamento è viziata da nullità per illegittimità, se applicata a domande di restituzione, e ciò per i motivi esposti nel ricorso.

Per quanto riguarda la violazione del principio di proporzionalità, la NMB completa gli argomenti già parzialmente esposti in ordine alla propria interpretazione dell'art. 2, n. 8, lett. b) del regolamento base, facendo parimenti valere che l'onere imposto dal sistema applicato dalla Commissione agli importatori collegati con l'esportatore supera la misura richiesta per raggiungere l'obiettivo dei provvedimenti antidumping, innalzare cioè il prezzo ad un livello tale da eliminare il dumping. La NMB rinvia al proposito alle sentenze 24 ottobre 1973, Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof (causa 5/73, Racc. pag. 1091); 20 febbraio 1979, Buitoni/FORMA (causa 122/78, Racc. pag. 677); 18 marzo 1980, Forges de Thy-Marcinelle e Monceau/Commissione (cause riunite 26/79 e 86/79, Racc. pag. 1083) e 24 settembre 1985, MAN (Sugar) Ltd/IBAP (causa 181/84, Racc. pag. 2889), nonché alle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 114/76, Bele-Mühle/Grows Farm (sentenza 5 luglio 1977, Racc. pag. 1211).

ii) Sulla violazione del principio di non discriminazione

In secondo luogo la NMB ritiene che il sistema così attuato porta a trattare in modo diverso situazioni analoghe e determina pertanto una ingiustificata discriminazione per gli importatori che abbiano concluso un accordo di associazione con gli esportatori, se paragonati agli importatori indipendenti, i quali non devono sostenere un onere così pesante. La NMB osserva anzitutto che la possibilità di evitare la discriminazione attraverso una soluzione di rincalzo inaccettabile dal punto di vista commerciale — vale a dire, per la NMB di Singapore, l'interruzione delle proprie relazioni commerciali con le filiali di vendita europee affinché i suoi clienti europei ottengano la restituzione totale dei dazi antidumping — non fa venir meno la discriminazione.

A parere della NMB, il principio di non discriminazione esige che situazioni analoghe non vengano trattate in modo differente, a meno che il trattamento diverso sia obiettivamente giustificato. La NMB rinvia su questo punto alle sentenze 19 ottobre 1977, Ruckdeschel/Hauptzollamt Hamburg-St. Annen (cause riunite 117/76 e 16/77, Racc. pag. 1753); 8 ottobre 1980, Überschär/Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (causa 810/79, Racc. pag. 2747) e 15 settembre 1982, Kind/CEE (causa 106/81, Racc. pag. 2885). La NMB sostiene che la Commissione, producendo un sensibile squilibrio tra le imprese interessate (la NMB rinvia qui alla

sentenza 17 luglio 1959, Société Nouvelle des Usines de Pontlieue Aciéries du Temple/ Alta Autorità, cause riunite 32/58 e 33/58, Racc. pag. 279), applica un sistema consistente nel trattare in modo diverso situazioni analoghe a danno degli importatori associati all'esportatore.

iii) Sul ragionamento erroneo in ordine al terzo motivo delle decisioni

In terzo luogo la NMB ritiene erroneo il ragionamento della Commissione secondo cui « perfino quando il prodotto importato è stato rivenduto nella Comunità su base dazio corrisposto (...), è sufficiente un unico aumento del prezzo di rivendita per un ammontare equivalente all'ammontare del dazio necessario, perché alla Commissione venga garantito che, nelle particolari circostanze del caso in esame, tale aumento sul prezzo pagato dal compratore indipendente elimini o riduca il margine di dumping e non rappresenti soltanto il dazio antidumping che l'importatore potrebbe rimborsare al suo cliente a seguito di una restituzione ».

3. *Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento*

La NMB ritiene che il meccanismo leda parimenti il legittimo affidamento di chi, come i ricorrenti e il loro fornitore di Singapore, avendo diminuito od eliminato il margine di dumping, può legittimamente attendersi la restituzione dei dazi antidumping (almeno fino all'ottobre 1986 data di pubblicazione della nota della Commissione). La NMB fa osservare, per un verso, che l'agente della Commissione ha dichiarato, all'udienza davanti alla Corte nelle cause antidumping relative alle macchine per scrivere elettroniche originarie del Giappone, che la Commissione non aveva ancora definito la sua posizione su questo punto e che diverse impostazioni erano possibili. Per l'altro, sia le norme del codice antidumping del GATT, sia il dettato dell'art. 16 del regolamento base hanno indotto le ricorrenti e la NMB Singapore a ritenere che i rimborsi potessero essere ottenuti una volta eliminato il dumping.

4. *Sul divario tra il sistema della CEE e la prassi delle sue controparti commerciali*

La NMB sostiene che, in relazione ai metodi applicati da Stati Uniti, Australia e Canada, il sistema posto in atto dalla Commissione non è di per sé necessario né ineluttabile e non corrisponde alla prassi delle controparti commerciali della Comunità. La NMB riporta ad esempio che, in un contesto analogo (un esame antidumping relativo a televisori originari della Corea: Zenith Electronics Corporation), il ministero del commercio degli Stati Uniti si è rifiutato di adottare questo tipo di sistema, sostenendo che non riteneva i dazi antidumping spese connesse alle vendite prese in considerazione e che, inoltre, il fatto di aggiungere questi dazi (provvisori) ai margini di dumping « aumenterebbe artificialmente » questi ultimi. Per la NMB, Australia e Canada pure evitano in tal modo questo problema.

5. *Sullo sviamento di potere*

La NMB ritiene che la Commissione abbia agito in modo e per scopi esorbitanti dai poteri attribuitile. A parere della NMB, le de-

cisioni controverse sono viziate da sviamento di potere e vanno annullate.

6. *Sull'illecita politica commerciale determinata dal sistema applicato dalla Commissione*

Per la NMB, il meccanismo della Commissione rispecchia un'illecita politica commerciale che, lungi dal favorire l'eliminazione del dumping, è atta a produrre effetti contrari in quanto la « confisca del dazio antidumping » pagato dall'importatore non indipendente dall'esportatore concede una duplice protezione all'industria comunitaria e punisce doppiamente l'esportatore. La NMB ricorda che l'art. 8 del codice antidumping del GATT, così come l'art. 16 del regolamento base, prevedono l'obbligo di rimborso, se l'importo del dazio antidumping riscosso è superiore al margine di dumping.

La NMB aggiunge che il carattere insoddisfacente del sistema è aggravato dal lasso di tempo assai lungo che trascorre prima che le domande di restituzione vengano esaminate.

Nella *replica* la NMB sviluppa il suo argomentare sostenendo che, in forza dei principi di diritto comunitario da applicare nella fattispecie, è illegittimo ritenere il pagamento di un dazio antidumping come elemento sfavorevole per un eventuale rimborso allorché sia richiesta una restituzione. La NMB contesta che il sistema applicato dalla Commissione sia necessario per opporsi a ciò che la Commissione chiama « dumping dissimulato », poiché nella prassi è inverosimile che l'importatore collegato con l'esportatore ed il compratore trattino l'importo di una restituzione come la Commissione sembra temere. La NMB ritiene « vessatorio e illegittimo » che la Commissione presuma apoditticamente la disonestà degli importatori collegati con l'esportatore e giustifichi in tal modo il sistema applicato. Per di più la NMB ritiene che l'ipotesi della Commissione, che cioè gli importatori collegati trasferirebbero probabilmente l'importo della restituzione ai clienti, sia erronea.

La NMB sostiene peraltro che questo problema si potrebbe risolvere accettando che gli importatori associati all'esportatore, qualora ottengano restituzioni si impegnino a non trasferire ai loro clienti dette restituzioni. Tale impegno sarebbe poi sottoposto a controllo.

Pur riconoscendo che la Corte non ha mai ammesso che il GATT o i suoi vari codici facciano sorgere diritti che possono essere invocati dai singoli, la NMB sottolinea che la libertà della Comunità di istituire un dazio antidumping in diritto internazionale è limitata dal GATT. Eliminato il margine di dumping, il dazio antidumping riscosso va restituito, poiché, in diritto internazionale, cui la Comunità è soggetta, sarebbe illegittimo procedere altrimenti.

La NMB completa la replica rilevando che altre anomalie caratterizzano il sistema applicato dalla Commissione.

La *Commissione* ritiene che se si accetta che l'importatore associato e l'importatore indipendente si trovano ai due lati opposti della « barriera del dumping » — definita come l'ambito in cui le merci passano dall'opera-

tore che pratica il dumping al primo importatore o acquirente indipendente — lo schema del regolamento base diviene evidente ed equo.

La Commissione chiarisce anzitutto le ragioni pratiche che giustificano, a suo modo di vedere, la detrazione dei dazi antidumping riscossi sugli importatori non indipendenti, allorché essa stabilisce un prezzo all'esportazione allo scopo di determinare gli importi da restituire. L'elemento controverso, nella fattispecie, è il metodo di calcolo del margine di dumping e in particolare del prezzo all'esportazione. A parere della Commissione, non è contestato il principio secondo cui l'importo del dazio non deve superare il margine di dumping o che debba aversi restituzione se il dumping è venuto meno. Per determinare il prezzo all'esportazione è necessario fare uso di criteri diversi, a seconda che l'importatore abbia o non abbia concluso un accordo di associazione con il fornitore straniero. La Commissione vede in proposito una necessaria distinzione che sia saldamente inserita nella normativa antidumping della Comunità e fondata su principi obiettivi e ammessi da tutti.

La Commissione osserva che, allorché si tratta di calcolare un prezzo all'esportazione « costruito », le spese deducibili comprendono inevitabilmente dazi e imposte, ivi compresi i dazi antidumping — in quanto costi sostenuti al momento dell'importazione — in mancanza di che si giungerebbe ad una totale distorsione del calcolo del prezzo all'esportazione costruito.

La Commissione sostiene che le disposizioni del regolamento sono indispensabili per evitare abusi e danni ai produttori stabiliti nella Comunità. Essa sottolinea che l'importatore associato può tuttavia ottenere la restituzione aumentando una sola volta il prezzo di rivendita. Se vende le merci dopo il pagamento dei dazi, un semplice aumento del prezzo di rivendita sarà sufficiente — se vi sia una corrispondente riduzione dei costi sostenuti dall'importatore o una modifica del valore normale — per giustificare la restituzione. Se le vende prima del pagamento del dazio, lascerà allora al compratore la responsabilità di versare il dazio antidumping e di chiederne il rimborso.

La Commissione chiarisce inoltre di poter avere una certa fiducia nell'importatore indipendente, poiché non è questi l'autore del dumping. Per contro non ha nessun motivo per fidarsi in modo particolare dell'importatore non indipendente dall'esportatore, il quale ha preso parte al dumping ed ha ogni convenienza a non aumentare i prezzi o, se li aumenta, a trasferire al cliente la restituzione del dazio antidumping. A questo proposito, la Commissione ricorda ancora che, ai sensi dell'art. 16, n. 1 del regolamento base, il danno eventualmente provocato all'importatore, ammesso che possa essere provato, non è elemento determinante per la decisione di restituzione.

La Commissione solleva poi alcune obiezioni d'indole giurisdizionale circa i mezzi dedotti dalle ricorrenti. In primo luogo essa sostiene l'impossibilità di impugnare una « politica » della Commissione, tenuto conto dell'ambito di applicazione dell'art. 173 del Trattato CEE. Essa ammette che una decisione (ma non una politica) possa essere impugnata in quanto trasgredisce il principio di proporzionalità, di non discriminazione o di legittimo affidamento o in quanto costituisca uno sviamento di potere. La Commissione contesta però che la decisione possa essere impugnata ex art. 173, perché la

Commissione è venuta meno agli obblighi impostile dal GATT, le domande di restituzione hanno richiesto molto tempo per essere evase, la prassi della Commissione differisce da quella di talune sue controparti commerciali o la Commissione svolge una « illecita politica commerciale ».

La Commissione eccepisce altresì l'irricevibilità del mezzo dedotto in subordine dalle ricorrenti per contestare la validità del regolamento base. Essa ritiene che le norme del regolamento che le ricorrenti impugnano non siano specificate a sufficienza, che il ricorso non faccia menzione, se non incidentalmente, dell'impugnazione del regolamento base e che comunque, per esigenze di certezza del diritto, l'art. 174 prescriva che i ricorsi d'annullamento di un regolamento siano presentati entro due mesi dalla pubblicazione. L'art. 184 del Trattato CEE consente di far valere l'inapplicabilità di un regolamento dinanzi alla Corte ma non di contestarne la validità.

Quanto agli altri mezzi delle ricorrenti, la Commissione ritiene che il buon senso consenta soltanto un'univoca interpretazione del dettato dell'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base: per ottenere il prezzo all'esportazione costruito, la Commissione deve dedurre le spese ivi menzionate dal prezzo della prima rivendita ad un acquirente indipendente, ivi compresi i dazi antidumping che possono essere già stati riscossi per le merci di cui trattasi. Questo capoverso ha peraltro lo stesso significato in tutte le versioni linguistiche. La Commissione sostiene che, quando l'interpretazione conforme al naturale e normale significato del regolamento presenta un certo grado di logica o di equità, come nel caso di specie, la Corte non potrebbe in alcun caso dare al regolamento una interpretazione diversa da questa naturale e normale interpretazione. A questo proposito la Commissione ritiene che l'accettare, come richiede la NMB, che le parole « se del caso » vengano aggiunte alla norma di cui trattasi farebbe sorgere gravi problemi per il futuro, vista l'imprecisione che ne deriverebbe.

La Commissione rinvia in particolare alle sentenze della Corte 12 dicembre 1972, International Fruit Company/Produktschaap voor Groenten en Fruit (cause riunite da 21 a 24/72, Racc. pag. 1219) e 16 marzo 1983, Amministrazione delle finanze dello Stato/SPI e SAMI (cause riunite da 267 a 269/81, Racc. pag. 801), per sostenere che anche qualora le decisioni e/o il regolamento base contrastassero con le norme del codice antidumping del GATT, la NMB non potrebbe peraltro invocare quest'ultimo, poiché né il GATT né gli accordi conclusi nell'ambito del GATT possono essere direttamente applicati nella Comunità o conferiscono diritti ai singoli. Per giunta, l'art. 2 del regolamento base è molto simile all'art. 2 del codice antidumping, con cui è in perfetto accordo.

Per quanto essa ritenga la detrazione del dazio antidumping in quanto spesa come una condizione preliminare essenziale al buon funzionamento della disciplina antidumping comunitaria, la Commissione sostiene che l'eventuale danno (sovente « illusorio ») subito dagli importatori associato all'esportatore non possa essere ritenuto sproporzionato se lo si paragona al rischio contrario, cioè una disciplina antidumping che venisse meno al suo scopo principale, vale a dire la protezione delle industrie comunitarie dalle pratiche commerciali sleali dei concorrenti.

Per quanto riguarda il principio di non discriminazione, la Commissione sostiene che sussiste violazione solo qualora la disparità di trattamento di cui trattasi verta su situazioni paragonabili e non sia obiettivamente giustificata: ora, nella fattispecie, questi due presupposti non sussistono. Per un verso, le situazioni dell'importatore indipendente e dell'importatore non indipendente dall'esportatore sono sostanzialmente diverse e, per l'altro l'esistenza di circostanze oggettive che giustifichino di trattare i due casi in modo diverso deriva ampiamente da tutto il sistema comunitario di calcolo del prezzo, nonché dai diversi gradi di fiducia che la Commissione può legittimamente avere nei confronti delle due categorie di importatori.

A parere della Commissione, non vi è neppure violazione del principio del legittimo affidamento, poiché le ricorrenti erano a conoscenza, sia dalla lettera loro inviata il 6 marzo 1985 dal competente ufficio della Commissione, in risposta alle domande di restituzione, sia dalla lettura delle norme comunitarie di cui è causa, che i calcoli del prezzo all'esportazione dovevano comprendere il dazio antidumping versato come spesa.

La Commissione respinge poi il mezzo relativo al ritardo nel disbrigo delle pratiche di restituzione. Essa ne contesta l'equiparabilità ai mezzi di cui all'art. 173. Quanto alla prassi delle controparti commerciali della Comunità, essa ritiene che la NMB non abbia provato che dette prassi vincolino la Comunità. A parere della Commissione si tratta in ogni caso di leggi applicate nell'ambito di sistemi diversi dal sistema comunitario.

La Commissione sostiene che, avendo essa perseguito soltanto lo scopo per il cui raggiungimento è autorizzata ad agire, non se ne può concludere che essa sia incorsa in uno sviamento di potere. E neppure si può parlare di illecita politica commerciale.

Nella *controreplica*, la Commissione rileva che la replica non prende affatto in esame la questione dell'esatta interpretazione degli artt. 16, n. 1, e 2, n. 8, lett. b), del regolamento base.

A parere della Commissione non è sufficiente sostenere che il risultato derivante dell'applicazione alle ricorrenti del regolamento base è ingiusto. A questo proposito essa rinvia alla sentenza 24 ottobre 1973, Schlüter (causa 9/73, Racc. pag. 1135); per la Commissione si tratta in quel caso di un principio valido tanto per le questioni di non discriminazione e di legittimo affidamento quanto per quelle di proporzionalità. La NMB deve provare che il regolamento è illegittimo ed arbitrario.

La Commissione conferma l'eccezione di irricevibilità delle parti del ricorso volte a contestare le norme del regolamento base e chiede alla Corte di dichiarare ricevibili solo i mezzi relativi all'interpretazione di detto regolamento. Essa ritiene che in mancanza di risposta, nella replica, alle altre obiezioni d'indole giurisdizionale relative a quattro mezzi delle ricorrenti (incompatibilità con gli obblighi derivanti dal GATT, ritardo nell'esame delle domande di restituzione, diversità tra la prassi della Commissione e quella di talune sue controparti commerciali ed illecita politica commerciale), la Corte non dovrebbe più prendere in esame questi mezzi di ricorso.

La Commissione insiste sul fatto che il compratore indipendente, che paga anche il dazio, sostiene un duplice onere tra il momento del pagamento del dazio ed il momento del rimborso da parte della Commissione. Essa sottolinea le difficoltà di ordine amministrativo e pratico derivanti dall'adozione della soluzione suggerita dalle ricorrenti (cioè, gli impegni) nel procedimento di restituzione qualora gli impegni non siano stati ritenuti sufficienti al termine del procedimento amministrativo. A parere della Commissione è normale che l'art. 16, n. 1, del regolamento base rispecchi una situazione in cui gli impegni non sono accettabili, poiché il dazio antidumping non sarebbe stato necessario se gli impegni fossero stati accettabili fin dall'inizio. La Commissione ricorda anche la necessità di una certa sfiducia nei confronti degli operatori che praticano il dumping. Questi ultimi hanno infatti la scelta di praticarlo oppure no. Chieder loro di aumentare il prezzo del doppio del margine di dumping per poter conseguire la restituzione serve solo a garantire il più possibile che l'aumento del prezzo sia lo stesso per tutti i clienti all'interno del territorio comunitario, fino a che il dazio antidumping venga rimborsato, qualora ne sia possibile la traslazione su di essi. In tal modo dall'apparente disparità di trattamento derivano in realtà risultati coerenti.

La *FEBMA* (Federation of European Bearing Manufacturers' Association), interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, si limita a formulare osservazioni su quattro mezzi sollevati dalle ricorrenti, cioè l'interpretazione dell'art. 16 del regolamento base in relazione all'art. 2, n. 8, lett. b) dello stesso regolamento, la compatibilità di queste due norme comunitarie con il codice antidumping del GATT, la loro compatibilità con il principio di non discriminazione e la loro compatibilità con il principio di proporzionalità. La FEBMA ritiene infondati tutti gli altri mezzi dedotti dalle ricorrenti in quanto ricavati da concetti erronei.

La FEBMA ricorda dapprima che l'art. 16 del regolamento base rinvia implicitamente all'art. 2, n. 8, lett. b) per la determinazione del prezzo all'esportazione. Ne consegue che quest'ultimo può essere pienamente applicato nel caso di domanda di restituzione. Ora, a parere della FEBMA, il dettato di questo articolo è chiaro e senza ambiguità: obbliga ad inserire i dazi antidumping in quanto adeguamento del prezzo all'esportazione costruito e non va interpretato in contrasto né con il suo dettato (sentenza 15 marzo 1983, Italia/Commissione, causa 61/82, Racc. pag. 655) né con il suo scopo, cioè di evitare che i dazi antidumping possano essere elusi. La FEBMA ritiene indispensabile che il cliente paghi in modo definitivo un prezzo comprensivo del dazio antidumping a prescindere dalla possibilità di richiedere un rimborso.

Quanto all'allegata infrazione alle norme del GATT, la FEBMA ritiene che le disposizioni degli artt. 16 e 2, n. 8, lett. b) del regolamento base siano perfettamente conformi agli artt. 8, n. 3, e 2, n. 5, del codice antidumping del GATT. La FEBMA aggiunge che la NMB non può invocare direttamente le disposizioni del GATT e gli accordi conclusi all'interno del GATT.

La FEBMA sostiene che esistono criteri obiettivi che giustificano il trattare in modo diverso i prezzi all'esportazione a seconda che « possano servire da riferimento » o « non possano servire da riferimento ». Comunque non si può ritenere arbitrario il fatto di trattare in modo diverso gli importatori « che hanno concluso un accordo di associazione con l'esportatore » (i cui prezzi non possono servire da riferimento) e gli importatori « non collegati con l'esportatore » (i cui prezzi possono al contrario servire da riferimento). A parere della FEBMA, una differenza di trattamento potrebbe ritenersi discriminatoria solo se non fosse giustificata a sufficienza o fondata su criteri obiettivi (sentenza 15 settembre 1982, Kind, causa 106/81), e la Corte tiene anche conto della corresponsabilità delle imprese interessate: esse possono allora essere trattate in modo diverso se ciò deriva dalla loro libera scelta (sentenza 29 ottobre 1980, Maizena GmbH/Consiglio, causa 139/79, Racc. pag. 3393).

A parere della FEBMA, gli importatori « non indipendenti dall'esportatore » e gli importatori « indipendenti » si trovano in situazioni diverse sia in diritto sia in fatto. Di conseguenza si tratta semplicemente di due situazioni diverse trattate in modo diverso. Anche ammettendo che l'art. 2, n. 8, del regolamento base non pone in situazioni differenti gli importatori associati all'esportatore e gli importatori indipendenti, la distinzione fatta dalla Commissione si deve considerare fondata su adeguata giustificazione e su criteri oggettivi, vale a dire l'affidabilità della struttura dei prezzi e della politica dei prezzi delle due categorie di importatori. A questo proposito, la FEBMA solleva dubbi circa il grado di protezione realmente concesso all'industria comunitaria mediante l'imposizione dei dazi antidumping di cui è causa. Essa ricorda anche che l'esportatore decide con cognizione di causa di vendere i suoi prodotti nella Comunità mediante importatori che hanno con esso concluso accordi di associazione, di praticare un dumping nel mercato comunitario e di danneggiare notevolmente i produttori europei. L'esportatore ha creato la situazione svantaggiosa delle società che hanno concluso un accordo con lui. Se non vi fosse l'obbligo di alzare preventivamente i prezzi per un importo pari al doppio del margine di dumping onde poter conseguire il rimborso, i dazi antidumping sarebbero inefficaci.

La FEBMA ritiene infine che il sistema applicato dalla Commissione non trasgredisca il principio di proporzionalità poiché il trattamento dei dazi antidumping come spese nell'ambito degli artt. 16 e 2 n. 8, lett. b), del regolamento base è idoneo e necessario per conseguire lo scopo dei dazi antidumping (tra le altre, sentenza 20 febbraio 1979, Buitoni/FORMA, causa 122/78). La FEBMA rileva che le istituzioni comunitarie, facendo valere per un verso la necessità per la Comunità e/o per l'industria interessata della misura di cui trattasi e, per l'altro, gli eventuali inconvenienti per gli importatori associati all'esportatore, dispongono di un ampio potere discrezionale. L'obbligo imposto a questi ultimi non può ritenersi sproporzionato.

Gordon Slynn
giudice relatore